



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE
E ISTITUTI CULTURALI

Roma 23 LUG. 2019

Alle Istituzioni culturali destinatarie
di contributi ai sensi della legge
n.534 del 17 ottobre 1996 e di altre
disposizioni legislative.

Prot. n. 14310-P

E.p.c.

Class. 07.01/1/2019

Oggetto: Codice del Terzo settore – Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 - D.lgs. 105/2018 del
3 agosto 2018.

1

(Premessa)

La presente Circolare si è resa necessaria a seguito delle richieste di indicazioni sollecitate dalle Istituzioni culturali circa le implicazioni discendenti dall'applicazione del Codice del Terzo settore e delle norme ad esso correlate.

Gli Istituti culturali costituiscono un riferimento strategico nazionale per il loro patrimonio storico, artistico, bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale e audiovisivo. Il settore è disciplinato dalla legge n. 534 del 17 ottobre 1996 e da specifiche disposizioni normative relative a istituzioni finanziate strutturalmente dallo Stato.

La destinazione dei finanziamenti agli scopi per i quali sono stati assegnati è soggetta al controllo della Direzione generale biblioteche e istituti culturali attraverso l'esame della documentazione contabile e delle annesse relazioni.

Pur conservando ciascuno la propria specificità, gli istituti attivano reti e collaborazioni non limitate solo alle biblioteche (l'adesione a SBN ha conferito un forte impulso alla cooperazione), ma estese a tutto il complesso della loro attività.

La riforma del Terzo settore ridefinisce sostanzialmente il regime giuridico e tributario delle "organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi" (articolo 4 comma 1 del Codice del Terzo settore). Il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 noto come "Codice del Terzo settore", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017. Obiettivo della riforma è quello di una revisione complessiva della legislazione in materia al fine di:

- conferire al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico;
- semplificare e armonizzare le molteplici normative di dettaglio, talvolta sovrapponibili, indirizzate a diverse



DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 0667235001

PEC: mbac-dg-bic.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-bic.servizio1@beniculturali.it

tipologie di soggetti *non profit* e valorizzare un settore centrale per l'economia del Paese (in termini di addetti, di utenti e di volume d'affari).

Il Codice del Terzo settore costituisce un corpo normativo organico, volto a regolare sia sul piano civilistico che sul piano tributario gli enti non lucrativi che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. *“La Riforma del Terzo settore è intervenuta organicamente per ridefinire e riorganizzare l'intero funzionamento del non profit nel nostro Paese. Un cambiamento importante che non riguarda solo le organizzazioni direttamente coinvolte in questo processo. Quando parliamo di Terzo settore e di non profit intendiamo soprattutto volgere lo sguardo a quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di cittadinanza attiva, che nelle diverse sfumature culturali e sociali viene espresso per il tramite delle organizzazioni che compongono questo variegato mondo”*.

Si tratta di un cambiamento anche culturale, sociale, partecipativo e democratico, che insiste nelle pratiche associative e nella governance delle istituzioni.

La prima stesura del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore” (CTS), aveva di fatto disposto che entro 18/24 mesi dalla sua entrata in vigore, il nuovo sistema avrebbe potuto essere a regime con l'entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) che costituisce l'elemento centrale intorno al quale ruoterà il nuovo sistema degli enti del Terzo settore (ETS) ma che ad oggi non è ancora attivo.

Il d.lgs. n. 117/2017 all'articolo 2 riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*.

Per acquisire la qualifica di ETS individuati dall'art. 4 comma 1 del Codice, l'attività svolta dagli Istituti culturali in via esclusiva o principale, dovrà rientrare tra una delle attività di interesse generale elencate all'art. 5 comma 1 del Codice, alle lettere:

- d) *“educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”*;
- f) *“interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”*;
- i) *“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato”*;
- k) *“organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”*.

2

(Personalità giuridica)

Il 3 agosto 2018 è entrato in vigore il d.lgs. 105/2018 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ” pubblicato sulla G.U. del 10 settembre 2018, n. 210 che con l'art. 6 ha modificato l'art. 22 del CTS introducendo il comma 1-bis *“Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente”*.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 0667235001

PEC: mbac-dg-bic.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-bic.servizio1@beniculturali.it

Quindi, per i soggetti precedentemente riconosciuti con l'iscrizione nel RUNTS, *“l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”* (articolo 22 comma 1-bis del CTS), mentre i soggetti non riconosciuti con l'iscrizione nel RUNTS *“possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica”* (articolo 22 comma 1 del CTS).

Gli enti che acquisiscono la personalità giuridica per tramite dell'iscrizione nel RUNTS, pur essendone già in possesso precedentemente, rispondono alle previsioni inerenti al capitale minimo indicate nel CTS al comma 4 dell'articolo 22 e, quindi, non continuano a soddisfare le originarie condizioni previste in sede di precedente riconoscimento. Nella sostanza, una fondazione con patrimonio di dotazione originario di 50.000 euro (patrimonio ritenuto congruo nella prassi per la realizzazione dello scopo), in virtù della richiesta della pertinente Regione, può nel caso in cui nell'atto costitutivo o nello statuto non vi sia esplicito divieto, liberare il differenziale di 20.000 euro (visto che il patrimonio minimo per le fondazioni che richiedono la personalità all'Ufficio del Registro è 30.000 euro) per il periodo di iscrizione nel Registro, essendo le previsioni antecedenti in materia di riconoscimento sospese, salvo poi dover incrementare nuovamente il patrimonio in caso di uscita dal RUNTS. Ciò, evidentemente, potrebbe avere effetti anche ai fini della verifica dei presupposti di diminuzione del patrimonio in presenza di perdite per oltre un terzo. Discorso analogo per le associazioni il cui patrimonio minimo non deve essere inferiore a 15.000 euro.

3

(Aspetti tributari, fiscali e contabili)

La qualificazione di Onlus verrà definitivamente abrogata con la piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e acquisita l'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 104 comma 2 del CTS. Gli enti che si avvalgono di questa qualifica dovranno valutare se iscriversi al Registro unico ed in quale sezione collocarsi.

Pertanto relativamente all'iscrizione, ogni associazione dovrà valutarne la convenienza in base alla tipologia di attività svolta, alla struttura organizzativa che si è data e alle novità dettate dalla riforma del Terzo settore, anche in riferimento alle conseguenze dal punto di vista fiscale; ad oggi le associazioni culturali possono godere della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all'art.148 comma 3 del TUIR e alla disciplina fiscale agevolata dettata dalla L.398/1991. Quando la Riforma sarà operativa, le associazioni culturali non potranno più beneficiare degli effetti della L.398/1991. Le medesime istituzioni non potranno fruire della de-commercializzazione delle “quote di frequenza” versate dai propri associati/tesserati (art.148 comma 3 TUIR, modificato dall'articolo 14 della legge 58 del 28 giugno 2019). Qualora quindi un'associazione culturale non ritenesse di iscriversi al RUNTS sarà comunque considerata un ente *non profit* e potrà continuare ad operare secondo le norme del Codice Civile. In ambito fiscale si potrà fare riferimento alla normativa generale in materia di imposte dirette e indirette modificata dal Codice del Terzo settore. Se invece le istituzioni decideranno di iscriversi al RUNTS potranno usufruire di un regime fiscale forfettario standard (art. 80 CTS). E' opportuno sottolineare che non essendo stato modificato l'art. 4 del DPR 633/72 (Testo Unico IVA), l'associazione culturale potrà fruire della neutralità fiscale ai fini IVA dei corrispettivi specifici versati dai propri associati/tesserati, dagli associati di altre associazioni aderenti al medesimo ente di affiliazione per la partecipazione alle attività istituzionali. Ne deriva che l'iscrizione nel RUNTS costituisce presupposto necessario per fruire delle agevolazioni fiscali (detrazioni e deduzioni per i donatori, agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali, possibilità di autofinanziarsi attraverso attività commerciali secondarie tassate con regimi semplificati, eccetera) e delle altre misure di sostegno connesse all'adozione della qualifica di ETS (come, ad esempio, l'accesso a bandi pubblici o a fondi riservati al Terzo settore). L'iscrizione, inoltre consente all'ente di qualificarsi come ETS nei rapporti con i terzi.

La riforma è intervenuta anche sull'istituto del cinque per mille con il d.lgs 111/2017 *“Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106”* il quale, all'articolo 3 comma 1 lettera a), stabilisce che *“Per*



DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 0667235001

PEC: mbac-dg-bic.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-bic.servizio1@beniculturali.it

ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: a) sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della legge, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge". Al comma 2 prevede che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro..."

Al successivo comma 3 prevede però che *"Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", la legge n. 111 ha demandato al decreto del D.P.C.M. 28 luglio 2016 pubblicato in G.U. il 7 settembre 2016 al n. 209 l'individuazione dei soggetti ammessi al riparto, indicati all'articolo 2 comma 2 lettera c), "gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni"*

Le Istituzioni culturali non iscritte al RUNTS potranno rientrare nel riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, presentando *"...istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it", (articolo 2 commi 3 e seguenti del D.P.C.M. 28 luglio 2016).*

Gli enti iscritti nel Registro, inoltre, potranno essere sottoposti ai controlli in merito ai requisiti necessari al mantenimento della qualifica di ETS (svolti dagli uffici del Registro) e a quelli sulla corretta applicazione delle relative misure fiscali (svolti dall'amministrazione finanziaria). I requisiti vengono verificati all'atto della richiesta di iscrizione e periodicamente verificati in ordine alla loro permanenza.

Da un punto di vista contabile, il Codice del Terzo settore pone per gli iscritti nel Registro unico nazionale una serie di adempimenti obbligatori sia di carattere economico che sociale. Nel disciplinare gli obblighi amministrativi e contabili per gli ETS la Riforma ha comunque tenuto conto della dimensione economica dell'ente, cercando di sgravare il più possibile da adempimenti gli enti di piccole dimensioni.

L'art. 15 del Codice prevede che tutti gli ETS devono tenere obbligatoriamente:

1. *"il libro degli associati o aderenti";*
2. *"il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (nei quali dovranno essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico)";*
3. *"il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali".*

Inoltre, a norma dell'art. 17 del CTS comma 1 *"Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale"*.

Prima di tale previsione non vi era un obbligo scritto e codificato per le associazioni di tenere queste scritture fondamentali e che descrivono la vita associativa di un'organizzazione, ma solo un obbligo pratico. Disporlo per iscritto e verso tutti gli ETS rappresenta una novità di assoluta importanza.

Per quanto riguarda la rendicontazione di tipo economico, l'art. 87 del Codice prevede l'obbligo di redigere, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente. Le caratteristiche e la complessità di tale documento variano a seconda della dimensione economica dell'ente: l'art. 13 prevede infatti che gli ETS che hanno entrate o ricavi superiori a 220.000 euro annui dovranno redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione; gli ETS che hanno entrate o ricavi inferiori a 220.000 euro annui potranno invece limitarsi a redigere un rendiconto finanziario per cassa. Viene però precisato che gli ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente con modalità commerciali dovranno (anche qualora le entrate siano inferiori a 220.000 euro annui) redigere il bilancio ai



DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 - tel. 0667235001

PEC: mbac-dg-bic.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-bic.servizio1@beniculturali.it

sensi della normativa civilistica prevista per le società, oltre che depositarlo presso il registro delle imprese. L'art. 13 demanda, inoltre, ad un decreto ministeriale il compito di predisporre una modulistica e di precisare come dovranno essere redatti sia il bilancio di esercizio che il rendiconto finanziario per cassa: bisognerà quindi attendere il decreto per avere un'idea più chiara sulla redazione specifica di questi due fondamentali documenti. L'ultimo comma dell'art. 13 ribadisce l'obbligo per tutti gli ETS (anche quelli di piccole dimensioni) di depositare il bilancio o il rendiconto finanziario presso il Registro unico nazionale. In riferimento al sistema di amministrazione e controllo, l'art. 30 del Codice prevede che nelle fondazioni del Terzo settore debba essere nominato obbligatoriamente un organo di controllo, anche monocratico. Nelle associazioni del Terzo settore (sia riconosciute che non riconosciute) l'organo di controllo (anche monocratico) è invece obbligatorio solo qualora si superino per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti 3 limiti: 110.000 euro per quanto riguarda l'attivo dello stato patrimoniale; 220.000 euro di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate; 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente, oltre ad esercitare il controllo contabile.

Il Codice, all'art. 30 comma 5, prescrive inoltre che almeno uno dei componenti del suddetto organo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile: revisori legali iscritti nell'apposito registro e se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto n. 320/2004 del Ministro della giustizia (avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali) o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Se invece l'organo di controllo esercita anche l'attività di revisione legale dei conti (art. 31 CTS) tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Per favorire il reperimento di risorse finanziarie da parte degli ETS, da tempo, sono state introdotte forme di finanziamento e incentivi:

a) i Titoli di solidarietà di cui all'art. 77 del CTS, in base al quale le banche (italiane, comunitarie ed extra-comunitarie autorizzate ad operare in Italia) possono emettere obbligazioni ed altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli ETS. Su tali titoli le banche emittenti non potranno applicare le commissioni di collocamento ed avranno l'obbligo di destinare l'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli agli enti del Terzo settore tenendo conto degli obiettivi di solidarietà sociale perseguiti. Inoltre, una quota pari almeno allo 0,6% della raccolta potrà essere devoluta a titolo di liberalità ai suddetti con assegnazione, in questo caso, di un credito d'imposta pari al 50% della stessa erogazione liberale. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento derivante dai titoli di solidarietà sono assoggettati allo stesso regime fiscale previsto per i titoli di Stato (12,50%). È inoltre previsto che i titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario soggetto ad imposta di successione e non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli;

b) il Regime fiscale del Social lending, di cui all'art. 78 del CTS, che favorisce la raccolta di capitale, attraverso portali on-line autorizzati, da parte degli enti del Terzo settore assoggettando la remunerazione del capitale allo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli di stato attraverso l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta ai sensi art. 26 co. 4 DPR nr. 600/73 (ossia del 12,50%);

c) il Social bonus, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 con il duplice intento di finanziare enti meritevoli e di sensibilizzare alla legalità. A norma dell'art. 81 del CTS, coloro che effettueranno erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore, titolari di un progetto per il recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, potranno beneficiare di un credito di imposta dal 65% al 50%. Nello specifico, nella misura del 65% per le persone fisiche ed entro il limite del 15% del reddito imponibile; per il 50% se l'erogazione è effettuata da un ente o società nel limite del 5% dei ricavi annui. Il credito d'imposta inoltre spetterà esclusivamente qualora il bene mobile o immobile oggetto di recupero da parte dell'ente del Terzo settore sia utilizzato in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale e per finalità non commerciali. Il Social bonus spetterà per le erogazioni liberali effettuate nei confronti dei soggetti iscritti nel RUNTS. Nell'attesa della piena operatività del Registro tenuto presso il Ministero del lavoro, il credito d'imposta verrà riconosciuto per le erogazioni liberali effettuate in favore di: ONLUS iscritte negli appositi registri; organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri; associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di



DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 0667235001

PEC: mbac-dg-bic.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-bic.servizio1@beniculturali.it

Trento e Bolzano. A partire dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro unico, il Social bonus verrà esteso alle erogazioni effettuate nei confronti degli enti iscritti.

4

(Obblighi di pubblicità e trasparenza)

La legge del 4 agosto 2017 n. 124 commi 125-129, così come modificata del decreto legge n. 34 convertito con modificazioni nella legge n. 58 del 28 giugno 2019 pubblicata in G.U. n. 151 del 29 giugno 2019, all'articolo 35 "*Obblighi informativi erogazioni pubbliche*" ha introdotto specifici obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una platea di soggetti, tra cui gli enti *no profit* che dall'esercizio finanziario 2018 devono pubblicare online, entro il 30 giugno di ogni anno (non più entro il 28 febbraio), le "*informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria*", ricevuti da amministrazioni e società pubbliche, se cumulativamente non inferiori a 10.000 euro. Dal 1 gennaio 2020 in caso di inosservanza di tale obbligo è prevista una "*sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti...*"

Con il parere n. 1449/2018 del Consiglio di Stato "*Interpretazione dell'art. 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 recanti misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche*" e la circolare n. 2/2019 dell'11 gennaio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state fornite alcune precisazioni sugli adempimenti degli obblighi di trasparenza e pubblicità. Tra gli aspetti non modificati dalla recente normativa, vi è la possibilità di pubblicare il rendiconto sulla propria pagina Facebook o sul sito della rete associativa di riferimento qualora non possedessero un proprio sito internet; nonché le informazioni da pubblicare, preferibilmente in modalità schematica che dovranno contenere:

- denominazione e codice fiscale dell'ente ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata;
- data di incasso;
- causale.

Ulteriori adempimenti in tema di trasparenza derivano dall'estensione della disciplina prevista per i partiti politici alle associazioni e comitati nei cui direttivi partecipano persone che ricoprono o ricoprivano incarichi politici negli ultimi 10 anni, attuata dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019, che all'articolo 1 comma 20 aveva modificato l'articolo 5 comma 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

L'articolo 43 comma 1 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito nella legge n. 58 del 28 giugno 2019 "*Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore*" ha modificato la legge suddetta, equiparando ai partiti e movimenti politici:

a) "*le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi*";

b) "*le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti*";

c) "*le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore*



DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 0667235001

PEC: mbac-dg-bic.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-bic.servizio1@beniculturali.it

di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo."

La norma suindicata alla lettera b) *"non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale"* (comma 4-bis dell'articolo 5 del dl 149 del 2013, introdotto dall'art. 43, comma 1, lettera d), del dl n. 34 del 2019).

5 (Reti associative)

Il Codice del Terzo settore disciplina anche le reti associative indicando i requisiti, la tipologia, l'organizzazione e i compiti assegnati (articolo 41).

Il legislatore ha previsto la possibilità che siano iscritti nel RUNTS conseguendo quindi la qualifica di enti del Terzo settore, se in possesso dei requisiti di legge, i cosiddetti enti federativi di secondo (e terzo livello), aventi forma giuridica associativa, riconosciuta o meno.

Le reti possono avere una duplice rilevanza (nazionale o non nazionale), a seconda del numero di associati (almeno 100 ETS o 20 fondazioni ETS, nelle reti associative; almeno 500 ETS o 100 fondazioni ETS, nelle reti associative nazionali; almeno 100mila persone fisiche nelle reti equiparate a quelle nazionali) e del numero di regioni o province autonome in cui sono dislocate le sedi legali od operative (almeno cinque, nelle reti locali e almeno 10 nelle reti nazionali ed equiparate).

Le reti associative devono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore; a differenza degli altri ETS possono iscriversi contemporaneamente in due sezioni del Registro. In base a quanto disposto dall'art. 47, co. 1, la domanda di iscrizione nella sezione delle reti associative del Registro è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.

Sono riservate alle reti associative particolari prerogative nei confronti degli ETS ad esse associati. Ad esempio possono redigere codici di comportamento che definiscono i requisiti di eleggibilità degli amministratori, redigere modelli standard di atti costitutivi o statuti approvati dal Ministero del lavoro. Le reti associative nazionali possono monitorare l'attività degli enti associati, anche riguardo all'impatto sociale. Il ruolo delle reti associative è accresciuto dal fatto che il *"fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore"* di cui all'art. 9, co.1, lett. g), della l. 106/2016 *"è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da ODV, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore"* (art. 72, co. 1).

6 (Consiglio Nazionale del Terzo settore)

Quindici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore, compongono parte del Consiglio Nazionale del Terzo settore art. 59, co. 1, lettera b del CTS, il quale è coinvolto, con il supporto delle reti associative nazionali, nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo degli enti aderenti.

Il 19 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto ministeriale istitutivo del Consiglio Nazionale del Terzo settore la cui composizione è stata modificata e integrata con il decreto ministeriale n. 29 del 22 marzo 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Consiglio a norma dell'articolo 60 del CTS, può esprimere pareri non vincolanti, sugli schemi di atti normativi e sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il Finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore nonché pareri obbligatori non vincolanti sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore.



(Adeguamenti Statutari)

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le circolari n. 20 del 27 dicembre 2018 e n. 13 del 31 maggio 2019 ha fornito i chiarimenti in merito agli adeguamenti statutari da attuare per poter adempiere alle indicazioni del nuovo Codice del Terzo settore. Viene fornita l'interpretazione dell'art. 101, comma 2 del Codice, modificato dal d.lgs. n. 105 del 3 agosto 2018. L'articolo 43 comma 4-bis del decreto legge n. 34 convertito nella legge n. 58 del 28 giugno 2019 stabilisce che *“In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020...”* (prorogando il precedente termine del 3 agosto 2019). Per gli enti dotati di personalità giuridica, fino a quando non sarà istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, le modifiche statutarie potranno avvenire solo con atto pubblico attraverso l'approvazione dell'autorità statale o regionale secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000. Le associazioni non riconosciute, invece, non necessitano dell'atto pubblico per le modifiche.

Le fondazioni prive di organo assembleare si potranno adeguare con delibera dell'organo amministrativo senza alcuna deroga in materia di quorum.

Le norme da inserire o modificare per adeguare atto costitutivo e statuto si possono classificare in tre tipologie differenti:

- a) disposizioni che hanno carattere *“inderogabile”*;
- b) disposizioni derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria *“se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”*;
- c) disposizioni che attribuiscono all'autonomia dello statuto delle mere facoltà; *“se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono”*.

La circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 summenzionata intende chiarire, dunque, quali adeguamenti richiamati dalle norme del Codice del Terzo settore ricadono in uno dei casi, a), b), c), sopra specificati e, per ognuno di essi, quando possa applicarsi la procedura semplificata che prevede, di norma, il ricorso all'assemblea ordinaria, e quando invece la procedura ordinaria che, solitamente, prevede il ricorso all'assemblea straordinaria. Il legislatore, ha voluto, infatti, evitare che vengano approvate delle modifiche statutarie, che la nuova normativa non richiede e non impone (quelle appunto facoltative), con delibera dell'assemblea ordinaria, anziché con le normali procedure rafforzate, riducendo pertanto le garanzie nei confronti di minoranze dissenzienti.

“La facoltà di adeguamento statutario secondo il regime alleggerito di cui all'art. 101, comma 2, riguarda gli enti già costituiti alla data del 3 agosto 2017, ai quali, pertanto, il legislatore riconosce uno spatium deliberandi di 24 mesi al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni. Viceversa, gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata”. Con riguardo particolare alle ONLUS, come chiarito nella circolare n. 13 del 31 maggio 2019 summenzionata *“all'esito dell'approfondimento condotto con l'Agenzia delle Entrate, si deve partire dalla previsione contenuta nell'articolo 102, comma 2, lettera a) del Codice che prevede l'abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 29 del d.lgs. n.460/1997 dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS, con la conseguenza che la disciplina delle ONLUS resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del codice medesimo”*.

Infine, si rimanda alla circolare n. 20 per le precisazioni delle singole disposizioni del CTS, riguardanti gli adeguamenti statutari e al loro inquadramento nelle tre categorie di norme suseposte, relativi alle: *“Finalità ed attività”* (Artt. 4-5-6 CTS); *“Patrimonio e utili”* (Artt. 8-9-10 CTS); *“Denominazione”* (Art. 12 CTS); *“Rendicontazione”* (Artt. 13-14 CTS); *“Volontari e soci”* (Artt. 17-23-24-32-35 CTS); *“Organi sociali”* (Artt. 24-25-26-30 CTS); *“Reti associative”* (Art. 41 CTS); *“Trasformazione, fusione e scissione”* (Art. 98 CTS).

È inoltre possibile consultare l'allegato 1 della circolare *“Tabella riepilogativa delle modalità di*



DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 0667235001

PEC: mbac-dg-bic.serviziol@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-bic.serviziol@beniculturali.it

adeguamento statutario da parte degli enti del Terzo settore”.

Nonché alla circolare n. 13 per ulteriori chiarimenti sulle conseguenze derivanti dal decorso del termine per gli adeguamenti statutari e sulle modalità e tempistiche di adempimento da parte degli enti dotati di personalità giuridica.

Disposizioni di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 *“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”.*
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 *“Testo unico delle imposte sui redditi”.*
- Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 *“Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche”.*
- Legge n. 534 del 17 ottobre 1996 *“Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle Istituzioni culturali”.*
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000 *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”.*
- Legge n. 53 del 28 marzo 2003 *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale”.*
- Decreto del Ministero della giustizia n. 320 del 29 dicembre 2004 *“Individuazione delle professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile”.*
- D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.*
- Decreto Legge n. 149 del 28 dicembre 2013 *“Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13 del 21 febbraio 2014.*
- Legge n.106 del 6 giugno 2016 *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 *“Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”.*
- D.lgs. n.111 del 3 luglio 2017 *“Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.*
- D.lgs. n.117 del 3 luglio 2017 *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.*
- Legge n.124 del 4 agosto 2017 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.*
- Decreto Ministeriale n. 8 del 23/01/2018 *“Costituzione dell'organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del Terzo settore”, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;*
- Parere n. 1449 del 1 giugno 2018 del Consiglio di Stato *“Interpretazione dell'art. 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), recanti misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche”.*



DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 0667235001


PEC: mbac-dg-bic.serviziol@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-bic.serviziol@beniculturali.it

- D.lgs. n.105 del 3 agosto 2018 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*”.
- Circolare n.20 del 27 dicembre 2018 “*Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari*”, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”.
- Circolare n.2 dell’11 gennaio 2019 “*Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità*”, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Decreto Ministeriale n. 29 del 22 marzo 2019 “*Modifica della composizione del Consiglio Nazionale del Terzo settore*”, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Circolare del 9 aprile 2019 “*Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative*”, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”.
- Circolare n.13 del 31 maggio 2019 “*Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari*”, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Legge n. 58 del 28 giugno 2019 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Paola PASSARELLI)




DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 0667235001

PEC: mbac-dg-bic.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-bic.servizio1@beniculturali.it